

**CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI
del Veneto**

**FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
del Veneto**

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di
Lavoro per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE
SETTORE TESSILE, ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, BAMBOLE GIOCATTOLI,
PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALERIA
OTTICA**

MS. *Pico* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Il 20 dicembre 2018 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, dal presidente regionale della Federazione Moda Giuliano Secco, con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente regionale CNA Federmoda Pier Giorgio Silvestrin, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;


e

- la Filctem – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;

- la Femca – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Carlo Nicolli;

- la Uiltec – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giannino Rizzo e da Leone Frigo;

hanno convenuto quanto segue:

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'AS'. In the center, there is a large, stylized signature that is difficult to decipher but seems to be 'Prando'. To the right, there are several smaller signatures, including one that looks like 'Rizzo', another that looks like 'Lu', and a signature that looks like '300'.

consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti. Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Art. 5 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV

(sostituisce il precedente articolo 3.3 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016)

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:

- erogazione al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di febbraio 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito;
- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.


Dal 1 febbraio 2017, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione..

Art. 6 MODIFICA ALLEGATO 1

L'allegato 1, contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 e da consegnare a tutti i nuovi assunti, viene sostituito dall'allegato 1/2018.



Art. 1
PROROGA CCRL 14 DICEMBRE 2016 E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 9
OTTOBRE 2017

Le parti convengono di prorogare gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 sino al 29 febbraio 2020.

Art. 2 UNIFICAZIONE FONDI SECONDO LIVELLO SISTEMA MODA

Le parti convengono di unificare i Fondi di secondo livello del Sistema Moda (TAC, Occhiali e Pulitintolavanderie) in un unico fondo di secondo livello denominata "Sistema Moda" a decorrere dal **1 Gennaio 2019**: il Comitato di categoria è tenuto a completare l'armonizzazione dei servizi offerti ad imprese e lavoratori. Si conviene altresì di mantenere la codifica per il versamento con il mod. B01 secondo gli attuali codici contratto.

Art. 3 DISCIPLINA PMI

Le parti si incontreranno durante la vigenza del presente contratto per discutere una regolamentazione regionale per le PMI sulla base del CCNL in essere.

Art. 4 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO


(sostituisce il precedente articolo 9 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016)

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dal 1 Febbraio 2017, l'azienda artigiana non aderente è tenuta a

Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA Veneto




CASARTIGIANI del Veneto




NOTA A VERBALE FILCTEM CGIL

La Filctem CGIL prende atto della modifica dell'allegato 1 a fronte dell'attuale indisponibilità di FONTE a ricevere la quota di adesione contrattuale.


Femca - CISL Veneto



Filctem - CGIL Veneto



Uiltec - UIL Veneto



**ALLEGATO 1/2018 SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE
DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DI UN NUOVO DIPENDENTE**

Con la sigla del CCRL Sistema Moda è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato cui versare la quota di adesione contrattuale.

Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Sulla base delle somme versate da parte del datore di lavoro sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.



Nel caso di mancata indicazione del Fondo o mancata restituzione del foglio allegato al datore di lavoro, la SV sarà considerata silente e pertanto saranno adottati per la scelta del Fondo i criteri stabiliti dagli accordi regionali vigenti.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

- *Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo,137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it); la quota sarà trasmessa nel caso di adesione completa con versamento del TFR:*

- *Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it/; facebook: [solidarietà veneto fondo](https://www.facebook.com/solidarieta_veneto_fondo))*

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.



La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro 30 giorni una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/La	sottoscritto/sottoscritta
Dipendente dell'azienda Con sede a	
Sulla base di quanto previsto dal CCRL Sistema Moda intende destinare la quota di € 10 mensili (ridotti a € 5 nel caso di: part time pari od inferiore a 20 ore; apprendistato) al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:	
<input type="checkbox"/> SOLIDARIETA' VENETO	
<input type="checkbox"/> FON.TE (nel caso di adesione completa con versamento TFR)	
Data.....	Firma

ms.

GA

TS

lm

Timo

Zf

JA

